

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO**

Sezione VI Civile

Il Tribunale di Palermo, Sezione VI civile, riunito in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:

Gianfranco Pignataro Presidente

Alessia Lupo giudice rel. ed est.

Valentina Imperiale giudice

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al n. (omissis) del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, sul reclamo presentato ai sensi dell'art. 630 c.p.c. da:

CREDITORE

reclamante

nei confronti di

DEBITORE

resistente

avverso il provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione in data 29.4.2022 nell'ambito della procedura esecutiva n. omissis/2021.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con reclamo presentato in data 19.5.2022, **CREDITORE** procedente nella procedura esecutiva n. omissis/2021, esponeva l'erroneità del provvedimento emesso in data 29.4.2022 e depositato il 2.5.2022 con il quale veniva dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva per mancato deposito dell'attestazione di conformità nel termine fissato dall'art. 557 c.p.c..

In particolare, la reclamante deduceva che l'omessa o tardiva attestazione di conformità ai rispettivi originali delle copie del titolo, del precetto e del pignoramento costituisca una mera irregolarità formale sanabile anche tardivamente.

Assumendo la ricorrenza dei presupposti di legge, richiedeva pertanto la riforma del provvedimento impugnato.

Con provvedimento dell'1.6.2022, si disponeva la comunicazione del reclamo alle altre parti della procedura esecutiva citata, assegnando a quelle diverse dalla reclamante il termine di giorni 30 dalla comunicazione per il deposito di eventuali memorie di risposta e onerando la Cancelleria – allo spirare del termine sopra concesso – di esibire al giudice che ha emesso l'ordinanza reclamata il fascicolo indicato in epigrafe, unitamente al relativo fascicolo dell'esecuzione.

Conseguentemente il 18.7.2022 la reclamante depositava notifica telematica.

Ciò premesso, il reclamo è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

La creditrice procedente, come rilevato dal giudice dell'Esecuzione, ha ommesso di depositare l'attestazione di conformità delle copie del titolo esecutivo e del precetto entro il termine di 15 giorni previsto dall'art. 557 c.p.c., che decorre dalla data della consegna al creditore dell'originale del pignoramento da parte dell'ufficiale giudiziario avvenuta il 12 febbraio 2021.

Il provvedimento merita di essere confermato per le ragioni di seguito illustrate.

Il d.l. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014, ha apportato importanti modifiche all'art. 557 c.p.c., dando concreta attuazione alle finalità legislative volte a realizzare un maggiore coinvolgimento del creditore nella fase di avvio del procedimento.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

L'art. 557 c.p.c., nella sua rinnovata formulazione, prevede che: "eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. Nell'ipotesi di cui all'art. 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione.

Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore".

Quindi, tale norma, in caso di mancato o tardivo deposito della nota di iscrizione a ruolo e delle copie conformi dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto, sanziona l'inattività della parte, comminando la sanzione dell'inefficacia del pignoramento, cui consegue l'estinzione della procedura esecutiva. D'altra parte la norma stessa precisa che l'avvocato deve attestare la conformità delle copie prodotte all'originale "ai soli fini del presente articolo" sicché appare evidente che, sebbene – come eccepito dalla reclamante - nel prosieguo dell'articolo il legislatore usi il termine "copie" senza più specificare conformi, abbia inteso sottintendere che le stesse siano, appunto, munite di attestazione di conformità redatta dall'avvocato,, posto che l'iscrizione a ruolo è l'unica attività oggetto della disciplina prevista dall'art. 557 c.p.c.

In altri termini, non si vede a quali altri fini se non per l'iscrizione a ruolo, da effettuarsi nel termine di quindici giorni dalla restituzione del pignoramento notificato al creditore, la norma citata abbia previsto che "La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo".

Orbene, l'inefficacia del pignoramento, conseguente a un'inattività della parte, è rilevabile d'ufficio dal giudice, al pari di tutti gli altri fatti estintivi del processo esecutivo. Ed invero, dopo la riforma dell'art. 630, comma 2, c.p.c. (rubricato "Inattività delle parti") ad opera della legge n.69/2009, l'estinzione per le ipotesi di inattività delle parti previste dalla legge, tra cui vi rientra anche l'inefficacia del pignoramento, opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa.

Tale inefficacia si verifica anche nel caso in cui il creditore abbia ommesso, o non abbia tempestivamente depositato, l'attestazione di conformità del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento, con le modalità previste dalla normativa in materia di processo civile telematico, poiché l'omesso deposito dell'attestazione di conformità equivale, nei fatti, all'omesso deposito dei documenti per i quali l'art. 557 c.p.c. prescrive la relativa attestazione.

Tale conclusione si ricava dal complessivo esame del quadro normativo di riferimento e, in particolare, della disciplina che regola la formazione e il successivo deposito degli atti processuali nel fascicolo telematico.

Innanzitutto, l'art. 16-bis, comma 2, del d.L. 179/2012, convertito in l.n. 221/2012, prevede che: "a decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis".

L'art. 11 del d.m. n. 44/2011, statuisce che “1. L'atto del processo in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 34; le informazioni strutturate sono in formato XML, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, pubblicate sul portale dei servizi telematici”.

L'art. 12, comma 1, delle “Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24” dispone poi che:

“1. L'atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all'ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti:

a) è in formato PDF;

b) è privo di elementi attivi;

c) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;

d) è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna secondo la struttura riportata ai commi seguenti;

è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell'Allegato 5; esso è denominato DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata”.

Il quadro normativo viene completato dall'art. 557 c.p.c., che in primo luogo stabilisce che la conformità delle copie del titolo, del precetto e del pignoramento è attestata dall'avvocato del creditore e che il creditore è tenuto a depositarle presso la cancelleria nel termine di 15 giorni dalla consegna, da parte dell'ufficiale giudiziario, del pignoramento, e in secondo luogo sancisce che il tardivo deposito delle copie dei predetti documenti determina l'inefficacia del pignoramento.

Confermando l'indirizzo già espresso da questa sezione, occorre evidenziare che ritenere (valorizzando il mero dato letterale e come invocato dalla reclamante) che **l'art. 557 c.p.c. sanzioni con l'inefficacia del pignoramento l'omesso deposito di semplici copie degli atti indicati, anziché di quelle munite dell'attestazione di conformità, oltre che irragionevole, risulta contrario allo spirito della norma.**

Negli stessi termini si è espressa la Corte d'appello di Milano, la quale ha precisato che “è evidente che le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto da depositarsi entro quindici giorni dalla consegna non possono che essere le “copie conformi di cui al comma precedente dell'art.557 cpc, non trovando diversamente sanzione l'obbligo di depositare le copie conformi nel termine di quindici giorni, e non avendo altrimenti significato la previsione dell'inefficacia per il mancato deposito delle copie (senza ulteriore aggettivazione) nel termine stesso. In altre parole, entrambi i commi regolano lo stesso adempimento, l'uno nel suo contenuto e nella modalità di estrinsecazione, e l'altro quanto agli effetti processuali” (cfr. Corte d'Appello di Milano sentenza n. 146/2017).

Un ulteriore argomento, di tipo sistematico, si può trarre, infine, dall'art. 159ter disp. att. c.p.c., a mente del quale, quando l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo ha luogo a cura del debitore, “il creditore, nei termini di cui agli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, provvede, a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si applica l'articolo 164-ter delle presenti disposizioni”.

Infatti, ritenere che **la norma prescriva il deposito delle copie conformi solo quando l'iscrizione a ruolo avvenga a cura del debitore** e non anche allorché tale iscrizione avvenga su impulso del creditore risulterebbe del tutto irragionevole, atteso che il medesimo onere processuale (ossia il tempestivo deposito delle copie degli atti) non può atteggiarsi diversamente a seconda di chi, tra il debitore e il creditore, assuma l'iniziativa dell'iscrizione.

Le considerazioni sin qui espresse non vengono smentite, ad avviso di questo Collegio, neanche dalle argomentazioni poste a base degli orientamenti di segno contrario formati in seno alla giurisprudenza di merito (cfr. ad es. Trib. Bologna, 22.10.2015; Trib. Bari, 04.05.2016; Trib. Caltanissetta, 01.06.2016).

Tali impostazioni, che, per escludere la conseguenza dell'inefficacia del pignoramento in caso di omesso deposito dell'attestazione di conformità, valorizzano argomenti testuali (le norme che comminano l'inefficacia si riferiscono alle "copie" e non alle "copie conformi"), sistematici (l'art. 22, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale equipara l'efficacia probatoria delle copie per immagine su supporto informatico ai documenti formati in originale su supporto analogico) e teleologici (idoneità di atti non attestati di conformità al raggiungimento dello scopo), non possono essere condivise.

Quanto all'argomento letterale, vanno ribadite le considerazioni precedentemente espresse in merito all'art. 557 c.p.c. e alle norme regolamentari che disciplinano il deposito degli atti con modalità telematiche, che inducono a ritenere che le copie a cui si riferisce la norma per cui è causa siano quelle munite di attestazione di conformità.

Con riferimento all'argomento sistematico, invece, è sufficiente osservare che gli artt. 4, comma 2, del D.P.C.M. 13.11.2014 e 22, comma 3, c.a.d., secondo cui la copia per immagine su supporto informatico di documenti originali analogici può essere sottoscritta con firma digitale ed ha la stessa efficacia probatoria degli originali se la stessa non è espressamente disconosciuta, si pongono quale normativa di carattere generale rispetto a quella, sopra richiamata, che afferisce al processo civile telematico, con la conseguenza che quest'ultima prevale in ragione del suo carattere speciale (cfr. art. 16-bis, comma 2, d.l. n. 179 del 2012, nel testo modificato a seguito del d.l. n. 132 del 2014, secondo cui "le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile" sono depositati con modalità telematiche).

Per quel che attiene, infine, all'argomento teleologico, va premesso che il principio del raggiungimento dello scopo postula l'esistenza di un'invalidità, sotto forma di nullità o irregolarità, da sanare attraverso il compimento di una successiva attività processuale, sicché ha senso richiamarlo in tutti i casi in cui si pone un problema di difformità degli atti processuali dal loro paradigma normativo di riferimento.

Nel caso di specie, tale ipotesi non ricorre, in quanto **il mancato o tardivo deposito dell'attestazione di conformità delle copie degli atti indicati dall'art. 557 c.p.c.** integra un'omissione, che non ha nulla a che vedere con la validità o l'invalidità dei predetti atti. In altri termini, si tratta del mancato compimento di un atto entro il termine perentorio prescritto dalla norma, la cui perentorietà si desume dalla sanzione dell'inefficacia del pignoramento comminata dalla legge.

Inoltre, occorre sottolineare che **l'omesso deposito dell'attestazione di conformità, lungi dall'aver una rilevanza meramente formale, risulti pregna di implicazioni sotto il profilo sostanziale, soprattutto per quel che concerne la conformità del titolo esecutivo all'originale.**

Tale conformità è, infatti, strettamente connessa al possesso del titolo esecutivo stesso, presupposto processuale dell'azione esecutiva. Al riguardo, osserva il Tribunale di Milano (cfr. Trib. Milano 29.06.2016) che: "ove il creditore difettesse del possesso del titolo, infatti, l'ufficiale giudiziario non potrebbe eseguire il pignoramento". Ed ancora che: "la perdita del possesso del titolo (nel corso della procedura) determina rilevanti conseguenze in quanto lascia presumere o che il credito incorporato nel titolo sia stato ceduto (v. ad es. art. 1262 c.c.) o che sia stato pagato (v. ad es. art. 1199 c.c.).

Per tale ragione, in mancanza dell'esibizione del titolo in originale, il giudice dell'esecuzione non potrebbe compiere l'atto esecutivo richiesto dal creditore sprovvisto del possesso materiale del titolo. Ne discende che: "L'attestazione di conformità, in tale prospettiva, non costituisce una mera formalità in quanto il difensore del creditore, per potere attestare che la copia è conforme all'originale, deve avere avanti a sé l'originale da collazionare con la copia. In altri termini, deve avere il possesso del titolo. In mancanza del deposito dell'attestazione di conformità, pertanto, ciò che il giudice dell'esecuzione non è

messo in grado di conoscere è se il creditore abbia o meno il possesso del titolo o sia o meno legittimato all'esercizio del diritto incorporato nel titolo”.

Sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, in aderenza all'orientamento già assunto da questa sezione, va respinto il reclamo, dovendosi dare seguito all'orientamento inaugurato dal Tribunale di Milano e recepito dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Pesaro 10.06.2015; Trib. Napoli Nord 15.01.2017; Trib. Milano 29.06.2016; Trib. Marsala 19.05.2017, Trib. Trapani 07.11.2017, Corte d'appello di Milano 05.12.2016; Trib. Palermo 30.08.2017; Trib. Palermo 01.09.2017).

In mancanza di costituzione di parte resistente non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio e tenuto conto della relativa natura impugnatoria, va dato altresì atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 (“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”).

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando:

- rigetta il reclamo depositato in data 22.8.2018 dal **CREDITORE**;
- conferma il provvedimento emesso in data 2.5.2022 nell'ambito della procedura esecutiva n. xxx/2021 R.Es.;
- nulla sulle spese;
- dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30/5/2002 n. 115.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Palermo, 5.10.2022

Il Giudice estensore
Alessia Lupo
Il Presidente
Gianfranco Pignataro

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*